



ABRUZZO

Comitato Regionale Abruzzo
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT
Centralino telefonico 086242681
Email segreteria.abruzzo@lnd.it
PEC Indabruzzo@pec.it
Web abruzzo.lnd.it

Stagione Sportiva 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N.17

del 15 Settembre 2026

SOMMARIO

Comunicazioni

COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO

ALLEGATI E DOWNLOAD

Attività di Calcio a 11

ECCELLENZA

PROMOZIONE

ECCELLENZA FEMMINILE

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

UNDER 19 JUNIORES REGIONALE

Altre Attività

PROGETTI E TORNEI

RAPPRESENTATIVE

BEACH SOCCER

ESPORTS

CALCIO PARALIMPICO

AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

Attività di Calcio a 5

CALCIO A 5 SERIE C1

CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE

CALCIO A 5 SERIE C2

UNDER 19 CALCIO A 5 MASCHILE

Attività Giovanile

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

UNDER 17 REGIONALE FEMMINILE

UNDER 15 REGIONALE FEMMINILE

UNDER 17 CALCIO A 5 MASCHILE

UNDER 15 CALCIO A 5 MASCHILE

UNDER 17 CALCIO A 5 FEMMINILE

UNDER 15 CALCIO A 5 FEMMINILE

COORDINAMENTO FED. ATT. GIOVANILE

ATTIVITÀ DI CALCIO A 11

COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA

Si riportano di seguito i **Risultati del primo turno** di **Coppa Abruzzo Calcio A 11 Prima Categoria** Stagione Sportiva 2026/2027:

Gare del 1° Turno -RITORNO- Domenica 13 Settembre 2026, ore 15,00

Vianova Sambuceto Calcio	San Marco	1 – 1 (Recl.) Vedi Del G.S. C.U.N.17
--------------------------	-----------	--------------------------------------

C.U.N. 83 LND – C.U. N.33/A FIGC - Abbreviazione termini procedurali dinanzi agli Organi di G.S. Fase Regionale Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia-

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dal sostituto Avv. Antonio Orsini, nella seduta del 15/09/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 13/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 13/ 9/2026 VIANOVA SAMBUCETO CALCIO – SAN MARCO

Il Giudice Sportivo

-visto il preannuncio di ricorso presentato dalla Società ASD Vianova Sambuceto Calcio avverso l'esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 1, pervenuto in data 13.09.2026 alle ore 22.21;

-visto il successivo ricorso, pervenuto in data 14.09.2026 alle ore 20.23;

visto il C.U. F.I.G.C. n. 33/A del 17.08.2026, recante l'abbreviazione dei termini procedurali per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., il quale stabilisce, per i procedimenti di prima istanza dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali, che: *"- il termine per la presentazione del preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della relativa dichiarazione, è fissato alle ore 12.00 del no successivo allo svolgimento della gara;*

- il termine entro il quale il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, a cura del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara";

C.U. N.17 del 15.09.2026

- rilevato che agli atti non risulta documentata la trasmissione del ricorso alla Società controparte;
- accertato che il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dal predetto Comunicato Ufficiale n. 33/A, ossia le ore 18:00 del giorno 14.09.2026;
- ritenuto che la tardività del deposito, di per sé assorbente, comporta l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame delle questioni di merito;

DELIBERA

- 1)** di dichiarare inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto dalla Società ASD Vianova Sambuceto Calcio e di disporre l'addebito del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- 2)** di confermare il risultato conseguito sul campo: Vianova Sambuceto Calcio / San Marco 1-1.

C.U. N.17 del 15.09.2026

CALCIO A 5C5.abruzzo@Ind.it**ATTIVITÀ DI CALCIO A 5****COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C1****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/09/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 1 Giornata - A			
CASALBORDINO C5	- FUTSAL VASTO	(5-5) 0-6	Vedi Del G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, assistito dal sostituto Avv. Antonio Orsini, nella seduta del 15/09/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 9/2026**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara del 12/ 9/2026 CASALBORDINO C5 - FUTSAL VASTO

Il Giudice Sportivo

-Visto il ricorso della ASD FUTSAL VASTO, ritualmente notificato entro i termini procedurali abbreviati previsti dal C.U. n. 33/A della FIGC del 17.08.2026, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 5 a 5, per posizione irregolare del CASALBORDINO C5, sig. Lanza Mario, matr. n. 1069411, in quanto squalificato come da C.U. n° 22 del 9 ottobre 2025.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato propria memoria nei termini prescritti.

- Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale è emerso che con Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 22 del 09.10.2025 il giocatore Lanza Mario è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione - ultima gara di Coppa Italia Calcio a 5 Serie C2 S.S. 2025/2026 - e non poteva, pertanto, prendere parte alla gara del 12.09.2026, trattandosi della prima gara utile in cui doveva essere scontata la squalifica comminata.

- Esaminata, altresì, la memoria trasmessa dalla società CASALBORDINO C5, con la quale la stessa ha ammesso la propria responsabilità per aver schierato in distinta e fatto partecipare alla gara il suddetto giocatore, nonostante lo stesso fosse squalificato, ed ha ascritto l'accaduto ad una svista nella verifica delle posizioni disciplinari dei tesserati, riconoscendo la fondatezza del rilievo mosso e formulando

C.U. N.17 del 15.09.2026

richiesta di applicazione in favore del dirigente responsabile e della società medesima della circostanza attenuante di cui all'art. 13, co. 1, lett. e), C.G.S.

- Visto l'art. 21, comma 1, C.G.S., a mente del quale *"Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione..."*.

- Tenuto conto delle argomentazioni di cui alla memoria difensiva ai fini della determinazione delle sanzioni ;

Visti, altresì, gli artt. 10, co. 6 lett. a), 13, co. 1, lett. e), e co. 3, 65 e 67 del C.G.S.;

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla CASALBORDINO C5 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di CASALBORDINO C5 / ASD FUTSAL VASTO 0 a 6;

2) di comminare alla società CASALBORDINO C5 l'ammenda di Euro 100,00;

3) di accreditare la tassa di reclamo.

ALLEGATI E DOWNLOAD

Allegati L.N.D.

Allegati S.G.S.

Download

[ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI A.S.D. NON RICONOSCIUTA REDATTI DALLA LND](#)

[RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO \(DOWNLOAD\)](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

[SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA COMUNE S.S.2026/2027](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA ENTE PRIVATO S.S.2026/2027](#)

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 15/09/2026.

Il Segretario
Maria Laura Tuzi

Il Presidente
Concezio Memmo